

N. 00123/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2014, proposto da:

Ricerca S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Laghi, Fabio Agazzi e Giulia Corona, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Agazzi in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna, 7;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio Per Le Province di Ve-BI-Pd-Tv - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento della Soprintendenza del 7.11.2013, prot. n. 28617;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che:

La Soprintendenza ha, nel caso di specie, formulato un giudizio sul caso concreto sottoposto alla sua attenzione (così come richiesto dalla giurisprudenza di questa sezione; si vedano, tra le ultime, le nn. 1407, 1294 e 1104 del 2013);

Tale giudizio rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato giurisdizionale nei confronti delle valutazioni tecnico-scientifiche, le quali possono essere ritenute illegittime solo se incoerenti, irragionevoli o frutto di errore tecnico; non potendo, però, il sindacato divenire sostitutivo delle valutazioni spettanti alla P.A. con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile;

Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che le previste aperture a scomparsa sulla facciata dell'edificio - rientranti nel progetto

di realizzazione di un'autorimessa al piano terra – *“alterano inevitabilmente la logica compositiva della facciata, trasformando la porzione muraria in una “quinta scenica”, contraria alla natura costruttiva dell'organismo architettonico, i cui elementi costitutivi assolvono a funzioni specifiche che non possono essere contraddette senza generare un ineludibile, e mai auspicabile, detrimento dei valori culturali espressi dal bene tutelato. In particolare, sebbene la facciata sia stata oggetto di modifiche forometriche in una fase storica non meglio determinata (la semplice osservazione del prospetto rende evidente ed ovvia la constatazione, anche alla luce di una analisi stilistica e proporzionale), queste, ormai, oltre ad arricchire la stratificazione storica del palazzo, concorrono a costituire l'immagine consolidata del fronte su piazza; l'intervento, come già espresso, pur interessando delle porzioni rimaneggiate, è inammissibile in quanto confonde gli elementi portanti e quelli portati, surrogando la muratura di facciata ad un mero apparato scenico sovrastrutturale”*;

La motivazione è dunque approfondita e specificamente riferita all'opera concreta ed al particolare contesto spaziale in cui essa si va ad inserire;

Né si ravvisano elementi d' incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del bene culturale in questione;

Infine, quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad interventi analoghi invece autorizzati, si condividono le osservazioni effettuate dalla Soprintendenza nel medesimo provvedimento impugnato, la quale, coerentemente con l'impostazione specifica del parere, ha sottolineato

come si tratti di *“valutazioni che concernono specificamente l’immobile in questione e che non si prestano ad alcuna generalizzazione”*;

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato;

Considerata la peculiarità dell’opera oggetto del parere negativo impugnato e l’alto margine di opinabilità intrinseca alla valutazione effettuata dalla Soprintendenza, appaiono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)